

# IL LUNGO PASSO INDIETRO. UN PERCORSO VERSO L’AFFIEVOLIMENTO DI UNO STRAORDINARIO STRUMENTO DI LOTTA PER LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO

Stefania Pellegrini\*

**Title:** The long step back. A path toward the enhancement of an extraordinary tool to fight mafia-style organized crime.

## Abstract

The scholar of the mafia phenomenon is called with increasing frequency to confront the resilience of the instruments of aggression and prevention that have made it possible to stem the expansion of organized crime. In this contribution, therefore, the special detention regime regulated by Article 41 bis of the Penitentiary Order, with respect to which recent pronouncements by the high courts have fueled a heated political and social debate, is examined.

**Keywords:** Mafia; art. 41 bis; special detention regime; cooperation with justice; “hard prison”.

Lo studioso del fenomeno mafioso è chiamato con sempre maggior frequenza a confrontarsi con la tenuta degli strumenti di aggressione e prevenzione che hanno permesso di arginare l’espandersi della criminalità organizzata. In questo contributo, viene dunque preso in esame il regime detentivo speciale regolamentato dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, rispetto al quale le recenti pronunce delle alte corti hanno alimentato un acceso dibattito politico e sociale.

**Parole chiave:** mafia; art. 41 bis; regime detentivo speciale; collaborazione con la giustizia; “carcere duro”.

---

\* Università di Bologna

## **1. Il regime carcerario differenziato come strumento di lotta contro il crimine organizzato mafioso**

Lo studioso del fenomeno mafioso è chiamato con sempre maggior frequenza a confrontarsi con la tenuta degli strumenti di aggressione e prevenzione che hanno permesso di arginare l'espandersi della criminalità organizzata che, senza quegli interventi, avrebbe messo a repentaglio i principi democratici del nostro Paese, sino a trasformarlo in uno Stato-Mafia.

Il carattere imprenditoriale come elemento che connota la mafia e il numero sempre più contenuto di omicidi per mano mafiosa hanno favorito un'errata narrazione rispetto a questo fenomeno criminale, che non viene avvertito in tutta la sua portata di pericolosità sociale. Ne consegue la messa in discussione di interventi normativi che hanno rappresentato, e ancora rappresentano, strumenti essenziali di contenimento del potere criminale mafioso. Mi riferisco alle misure di prevenzione patrimoniale contenute nel Codice antimafia e al regime detentivo differenziato regolamentato dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Entrambe le misure sono sottoposte a un costante attacco da parte di chi le considera desuete e sproporzionate, ritenendole in violazione dei principi costituzionali.

Seppur negli anni passati siano state sottoposte a numerose critiche, le verifiche della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ne hanno sempre riconosciuto la legittimità, ritendendo superiore la necessità di interventi "speciali" per la difesa di un tessuto sociale e territoriale permeato da una criminalità pervasiva. Solo ultimamente, la Corte di Strasburgo e quella nazionale sono intervenute sostenendo la necessità di rivedere i presupposti applicativi del regime detentivo speciale sotto il profilo della proporzionalità della misura, nel rispetto di diritti soggettivi non comprimibili.

In questo contributo ci soffermeremo proprio sul regime detentivo speciale. Le pronunce delle alte corti hanno infatti alimentato un acceso dibattito politico e sociale su questo istituto. Tale confronto è stato esacerbato dal caso di un detenuto condannato per reati commessi nell'ambito di attività illecite di un gruppo anarchico, tra i quali quello di strage politica, il quale ha intrapreso uno sciopero della fame come atto di rivolta contro il regime del 41 bis al quale è sottoposto, ritenuto disumano. Il dibattito, spesso scomposto, tra aree politiche e movimenti sociali ha evidenziato la necessità di tornare a valutare funzione e disciplina del 41 bis, per eventualmente reconsiderarne alcune isolate criticità, oppure per ripensarlo nella sua interezza.

Prima di addentrarci nelle argomentazioni, è doverosa una precisazione. Nel presente contributo mi soffermerò esclusivamente sull'applicazione del regime speciale ai detenuti che hanno commesso reati di mafia, poiché ritengo necessario valutarne l'efficacia in questo preciso perimetro. Si tratta di una operazione delicata che non può prescindere dal considerare le ragioni storiche di un simile intervento, connesse non tanto a specifici eventi, come erroneamente si pensa, ma piuttosto all'acquisizione della consapevolezza di quanto l'associazione mafiosa sia peculiare e del tutto differente da un'organizzazione di comuni criminali.

È bene precisare che il regime speciale di detenzione sia stato introdotto nell'ambito di una serie di interventi finalizzati ad introdurre un sistema carcerario differenziato che fosse in grado di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e assicurare l'ordine e la pubblica sicurezza, già a partire dalla fine degli anni Settanta. Con un primo intervento (D.I. 21.07.1977) si istituirono cinque carceri di massima sicurezza a cui venne applicata la disciplina dell'art. 90 ord. pen. volta a sospendere le ordinarie regole di trattamento in presenza di gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Il timore che una simile disciplina fosse idonea a dar luogo a forme di abuso e violazione dei diritti umani, portò il legislatore a sostituirla con un nuovo regime normato dall'art. 41 bis. Rubricato "Situazioni di emergenza", con il duplice intento di rafforzare, per un verso, l'aspetto risocializzante e gli annessi benefici premiali, dall'altro di garantire una maggiore attenzione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ne veniva prevista l'applicazione solo se il regime di quotidiana gestione e ordine all'interno delle carceri si manifestasse insufficiente<sup>1</sup>.

Di fatto, anche il nuovo strumento presentò le stesse problematiche del precedente e, soprattutto, lo si ritenne poco efficace, in quanto rivolgeva la propria attenzione esclusivamente alla sicurezza interna al carcere.

Invero, la recrudescenza criminale mafiosa a partire dagli anni Ottanta aumentò la popolazione carceraria connessa a tale organizzazione, mettendo in evidenza la capacità di questi detenuti di gestire i rapporti con il mondo esterno. In particolare, emerse con sempre maggiore evidenza come i capi di Cosa Nostra permettessero la *perpetuatio delicti* mediante l'esecuzione di ordini emanati da soggetti che dal carcere erano in grado di assicurare il

---

<sup>1</sup> Arianna Gallina, *Il 41 bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale*, in [www.questioneejustizia.it](http://www.questioneejustizia.it), 24 marzo 2021, p.2.

governo delle attività delittuose: “i capi detenuti delle organizzazioni mafiose rappresentavano veri punti di riferimento per gli affiliati operanti all’esterno del carcere”<sup>2</sup>.

Alla luce di questa consapevolezza, nel biennio 1991/1992 il legislatore intervenne ripetutamente, sino ad emanare il d.l. n. 306/1992 che introdusse il regime del 41 bis, comma 2 ord. pen. e la contestuale riforma dell’art. 4 bis ord. pen.

In base alla nuova disposizione, venne consentito al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell’ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell’organizzazione criminale mafiosa. Il regime non intendeva infliggere una pena più severa o più “dura”, ma assicurare l’ordine e la sicurezza *esterna al carcere*, “impedendo o quanto meno contrastando, il collegamento del detenuto con l’organizzazione criminale operante all’esterno”<sup>3</sup>. Il trattamento prevedeva dunque: la restrizione dei colloqui, la censura della corrispondenza, la diminuzione delle visite, la separazione dagli altri detenuti così da circoscrivere i contatti del detenuto con l’esterno e limitare fortemente le relazioni interne ed esterne.

In stretta connessione con il regime ex 41 bis, va analizzato l’art. 4 bis così come venne modificato. Nella sua formulazione originaria, esso prevedeva che, in circostanza di reati commessi in ambito di criminalità organizzata, la concedibilità dei benefici penitenziari venisse limitata soltanto ai casi in cui fossero stati acquisiti “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”, ovvero “ove non risultassero elementi tali da ritenere la sussistenza di tali collegamenti”.

Con la riforma del 1992, venne stabilito che “i permessi penitenziari potessero essere concessi *solo nei casi di collaborazione con la giustizia* e sempre che non sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. Ne consegue che la condotta collaborativa venne considerata la sola idonea a dimostrare l’intervenuta rescissione di quei collegamenti. Si introdusse, quindi, una preclusione per i condannati di mafia, rimuovibile soltanto attraverso la condotta qualificata della collaborazione.

Delineato l’ambito di intervento, rimane ora da verificare quanto il regime a carico dei detenuti mafiosi, risultante dal combinato disposto dell’art. 41 bis, 2 comma, e art. 4 bis sia ancora un efficace e indispensabile strumento di contrasto e prevenzione della criminalità

---

<sup>2</sup> Sebastiano Ardita, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 15.

<sup>3</sup> Sergio Romice, *Brevi note sull’art. 41 bis o.p.*, in “Giurisprudenza penale Web”, 2017, fascicolo 12, p. 17.

mafiosa o si dimostri come retaggio di una logica emergenziale, ormai superata, mettendo in discussione la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.

## 2. L'art. 41 bis della legge 354/1974. La natura del vincolo mafioso alla base delle ragioni del regime differenziato

Al fine di effettuare l'analisi del regime detentivo speciale ex art. 41 bis, con la perimetrazione indicata, e quindi in applicazione ai detenuti per reati di mafia, è essenziale soffermarsi sulla innegabile peculiarità che differenzia il circuito criminale mafioso dagli altri contesti malavitosi. Proprio questa "specialità" giustifica e richiede il regime detentivo differenziato. L'associazione di tipo mafioso si caratterizza non solo per la sua struttura, diversa per ogni tipo di organizzazione, ma dall'intensità e dalla stabilità del vincolo sodale, in quanto solo in relazione ad un forte legame può determinarsi quell'efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza dell'esistenza stessa dell'associazione<sup>4</sup>. La stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo è tale per cui la "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio si ritiene duratura e sempre utilizzabile. Si diventa mafiosi in un processo progressivo di oggettivazione. Il sicario mafioso è una non-persona, come sono non-persone le vittime. Non c'è l'*Io* e non c'è l'*Altro*, c'è solo la "Famiglia", la "Locale", il "Clan". L'uomo d'onore non cessa mai di appartenere alla famiglia in cui ha ricevuto l'iniziazione: diventa un figlio dello stesso sangue dei suoi fratelli mafiosi<sup>5</sup>. Anche se è costretto ad allontanarsi, a causa di una latitanza o di una detenzione, il boss continua ad esercitare il potere attraverso un suo rappresentante o un parente che esegue i suoi ordini<sup>6</sup>.

Il rituale di iniziazione può apparire una forma di arcaismo, ma rappresenta un elemento che sancisce un legame inscindibile<sup>7</sup>: "Si può sorriderne, come di un cerimoniale arcaico, o considerarla una propria presa in giro. Si tratta invece di un fatto estremamente serio, che

<sup>4</sup> Cass. Pen. Sez VI, 5 maggio 2009, n. 24469.

<sup>5</sup> Diego Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992, p. 251.

<sup>6</sup> Silvia Di Lorenzo, *La grande madre mafia. Psicoanalisi del potere mafioso*, Pratiche Editrice, Parma, 1996, p. 27.

<sup>7</sup> Spesso si pensa che il rito di iniziazione, nella sua forma più classica del battesimo che comporta la declamazione della promessa solenne di fedeltà mentre una goccia di sangue viene fatta cadere su di un santino contestualmente bruciato, sia una prassi quasi del tutto superata. In realtà, il rituale viene semplificato quando vi sono esigenze di sicurezza, ma mantenuto in tutti i suoi elementi quando le circostanze lo permettono. È noto come nella tasca dei pantaloni di una delle vittime della strage avvenuta nel ristorante "da Bruno" a Duisburg il 15 agosto del 2007 si trova l'immagine bruciata di un santino. Prova evidente che in quel luogo si fosse celebrato una affiliazione. Più recentemente il collaboratore di giustizia Antonio Valerio, coinvolto nel processo Aemilia che si sta celebrando in Emilia-Romagna, ha dichiarato che in provincia di Reggio Emilia ci sono "delle case del battezzo" specificatamente adibite ai riti di affiliazione alla 'ndrangheta.

impegna quell'individuo per tutta la vita. Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi<sup>8</sup>.

Considerare la mafia semplicemente un sistema criminale comune è del tutto erroneo e pericoloso, in quanto come cultura ha avuto la capacità di proporsi e di imporsi come identità totalizzante all'interno di specifici contesti. Si tratta di un "fondamentalismo", un tipo di pensiero che è dentro la persona, ma non consente la soggettività, nella misura in cui non è il soggetto che decide e pensa, ma è la realtà sovraperonale in cui è inserito e che ha dentro<sup>9</sup>. Il sentire mafioso si presenta come una rete di codici di trasmissione che oscillano tra il detto e il non-detto: "Il mafioso comunica in un universo ipersignificante, ipersimbolico e ipercodificato, dove i margini di manovra sono molto stretti"<sup>10</sup>.

La forma di comunicazione che viene utilizzata si basa sul "non uso della parola": "Tra uomini d'onore ci si capisce al volo: basta un gesto, uno sguardo, un segno, per capire perfettamente ciò che è accaduto e per sapere, ad esempio, come comportarsi con gli inquirenti"<sup>11</sup>. Si tratta di un codice sintetico, allusivo e protettivo. Il legame che unisce gli affiliati affonda le proprie radici in una cultura del paragone e della fedeltà in cui il silenzio funziona come segno di riconoscimento. Si tratta di informazioni non verbali che servono ai mafiosi per riconoscersi e stabilire rapporti di amicizia fra loro<sup>12</sup>.

La detenzione non viene considerata un ostacolo alla conduzione degli affari criminali. Tutt'altro: trasforma i boss carcerati in veri e propri "governatori del crimine in cabina di regia", dei "punti di riferimento per gli affiliati operanti all'esterno del carcere, in attesa di ricevere ordini circa la conduzione delle attività illecite"<sup>13</sup>, o la commissione di omicidi.

Il comportamento del boss di mafia in carcere acquista un valore strategico decisivo e, se non assume un atteggiamento di critica verso il proprio passato, diventa un modello da imitare. Di fatto, i capi mafia condannati all'ergastolo, durante la carcerazione potranno anche tenere un comportamento esemplare, dedicarsi al teatro, alla pittura, laurearsi, ma, se rimangono irriducibili resteranno capi rispettati ai quali si deve obbedienza. Il carcere, invero, viene visto dal mafioso come una tappa necessaria alla propria crescita criminale, un elemento essenziale del suo *cursus honorum*.

<sup>8</sup> Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, Milano, 1991, p. 54.

<sup>9</sup> Girolamo Lo Verso, Gianluca Lo Coco (a cura di), *La Psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 23

<sup>10</sup> Marcelle Padovani, *Les dernière années de la mafia*, Gallimard, Parigi, 1987, p. 65.

<sup>11</sup> Marcelle Padovani, *op. cit.*, p. 53.

<sup>12</sup> Silvia Di Lorenzo, *op. cit.*, p. 62.

<sup>13</sup> Sebastiano Ardita, *Il regime carcerario differenziato ex art. 41-bis O.P. in Il diritto penale della criminalità organizzata*, Bartolomeo Romano, Giovanni Tinebra, (a cura di), Giuffrè Ed., Milano, 2013, p. 350.

Questa convinzione portò Giovanni Falcone, nella sua veste di Direttore Generale degli Affari Penali, a proporre al Ministro una norma di introduzione del regime carcerario differenziato per i mafiosi. Nonostante la decretazione d'urgenza, l'articolo 41 bis non venne applicato, poiché una vasta area garantista vedeva con sfavore l'introduzione di misure speciali nei confronti della popolazione detenuta. Solo il 20 luglio del 1992, il giorno successivo alla strage di via D'Amelio, il ministro firmò i primi provvedimenti di applicazione. La notizia dell'ennesima strage venne accolta con disperazione e amarezza da parte di tutta la popolazione, ma festeggiata con un brindisi dai mafiosi incarcerati all'Ucciardone. Ulteriori indagini rivelarono che lo champagne venne introdotto in carcere in concomitanza con la preparazione dell'attentato, avvalorando l'ipotesi che i capi mafia detenuti fossero a conoscenza del progetto criminale e che attendessero la notizia dell'avvenuta strage per stappare le bottiglie. Il regime del 41 bis venne reso esecutivo in queste circostanze storiche con il fine precipuo di introdurre l'unico strumento capace di impedire che dal carcere passassero nuovi ordini di morte<sup>14</sup>.

La evidente e rilevante finalità del provvedimento era quella di assicurare la recisione dei legami esistenti tra le associazioni criminali e i soggetti detenuti collocati al vertice mafioso. A trent'anni dalla sua emanazione, il regime carcerario differenziato previsto dall'art. 41 bis rimane uno degli strumenti più efficaci della lotta alla criminalità organizzata. Viene denominato impropriamente "carcere duro", sebbene in realtà preveda delle limitazioni funzionali a ridurre e a filtrare i contatti tra i boss detenuti e gli affiliati all'esterno. Il suo scopo "non è quello di determinare un isolamento, né di inasprire la detenzione", anche se oggettivamente l'ordinaria condizione detentiva subisce una limitazione proporzionata alle esigenze preventive. Si tratta di una misura di prevenzione che, per sua natura, non è volta ad impedire la materiale commissione dei delitti da parte del prevenuto, bensì ad ostacolare che l'ideazione e la programmazione di crimini si realizzi all'interno del carcere.

Tale regime ha rappresentato un evento traumatico nella carriera di molti boss abituati a mantenere intatto il loro potere anche stando in carcere. Spesso, anche da un punto di vista simbolico, il mafioso esercitava il proprio prestigio da dietro le sbarre in modo plateale: "potere avere libero accesso alle celle migliori, potere parlare in qualsiasi momento con le

---

<sup>14</sup> Il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria dispose il trasferimento da tutta Italia degli esponenti mafiosi di maggior rilievo nelle isole di Pianosa e dell'Asinara. Tra i nomi più noti c'erano Giuseppe Calò, Michele Greco, Bernardo Brusca, Antonio Madonia, Sebastiano Laudani, Raffaele Cutolo, Giuseppe Piromalli, Giuseppe Mammoliti, Francesco Piromalli, Lorenzo Nuvoletta: il gotha delle organizzazioni mafiose.

guardie e con il direttore”<sup>15</sup>.

In questa prospettiva, risulta estremamente rilevante considerare la dimensione collettiva del crimine organizzato “i cui delitti sono sempre frutto della elaborazione di dati di conoscenza e della esecuzione di ordini”<sup>16</sup>. A tal proposito, una visione “individualista” delle esigenze preventive si rileva inappropriata, in quanto la misura è finalizzata unicamente ad impedire le comunicazioni che posso generare altre condotte criminali, non quella di punire. Non è rivolta al singolo, dunque, ma piuttosto è diretta al di fuori della dimensione penitenziaria, al fine di evitare le attività del gruppo esterno. Di fatto, numerosi accertamenti giurisprudenziali hanno dimostrato quanto sia cogente l’interesse delle associazioni mafiose a instaurare rapporti comunicativi con gli affiliati detenuti, così da mantenerne l’operatività<sup>17</sup>.

Per essere operativa, la dimensione organizzativa della criminalità mafiosa necessita di una fitta rete di contatti e di un efficiente sistema di comunicazioni che, come l’esperienza ha drammaticamente dimostrato, non viene limitata dalle mura carcerarie.

Ciò che va rilevato è che, pur non trovandoci in una situazione emergenziale e l’assenza di attività sanguinarie sia dimostrazione di come le attività criminali della mafie stiano agendo in modo carsico, senza la necessità di azioni eclatanti di forza, il nostro ordinamento non può permettersi di avviare un processo di sgretolamento del regime differenziato, perché equivarrebbe ad abdicare al nostro straordinario standard di efficienza nella lotta alla criminalità organizzata, frutto di decenni di elaborazioni e analisi giuridiche, sociologiche e criminologiche, tutte ferme assertrici della innegabile peculiarità che differenzia il circuito criminale mafioso dagli altri contesti malavitosi.

Tale singolarità ha da sempre consentito al nostro legislatore di stabilire una diversa graduazione tra le molteplici funzioni della pena, con una valutazione discrezionale che può indurre a ridurre lo “spazio educativo” a favore delle altre finalità. La specificità del fenomeno mafioso è sempre stata alla base del mancato accoglimento delle diverse rivendicazioni che lamentavano l’applicazione di un trattamento inumano e degradante a seguito del protrarsi della prosecuzione del regime differenziato. Nel respingere tali doglianze si è abitualmente agito riequilibrando l’assetto gerarchico tra le diverse funzioni della pena, in modo da comprimere la finalità rieducativa a vantaggio della finalità general-preventiva e alla cogenza

---

<sup>15</sup> Francesco Silvestri, *Un’analisi qualitativa del fenomeno in Dalla Mafia allo Stato*, AA.VV., Gruppo Abele, Torino, 2005, p. 226.

<sup>16</sup> Antonino Pulvirenti, *Una visione d’insieme della normativa penitenziaria in tema di criminalità organizzata: dalla legislazione di emergenza alla legislazione di settore*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Bartolomeo Romano, Giovanni Tinebra, (a cura di), Giuffrè Ed., Milano, 2013, p. 334.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

del dettame costituzionale previsto dall'art. 2 che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che gli stessi siano offesi. Dovendo anzitutto escludere che la sanzione detentiva possa assumere connotazioni disumane, si è sempre ritenuto necessario adeguare il regime esecutivo alle esigenze dettate dalla tipicità del fenomeno mafioso.

Il regime del 41 bis trova la sua ragione proprio nelle lapidarie parole del suo ideatore che asserì come la criminalità organizzata non fosse “una semplice organizzazione criminale, ma un'ideologia che, per quanto distorta, ha elementi comuni con tutta il resto della società – una sorta di subcultura dalla quale – non è possibile staccarsene, spogliarsene come si smettesse un abito”<sup>18</sup>.

L'associato di mafia non è un criminale comune, ma è un soggetto che, nel momento in cui commette un delitto fine dell'associazione, ne ha già condiviso pienamente non solo la fase realizzativa, ma anche quella eventuale della gestione *post delictum*. Nel momento dell'adesione al *pactum sceleris*, il mafioso aderisce consapevolmente ad una associazione che ha come elemento identitario e di forza “quello di resistere all'intervento statale anche mediante il mantenimento del vincolo tra l'associazione e l'associato perfino quando questo si trovi in carcere, finanche la sua detenzione abbia carattere perpetuo”<sup>19</sup>.

Su questi presupposti è verosimile ritenere che l'arresto non comporti l'interruzione della partecipazione attiva del singolo alla associazione. Si deve conseguentemente ritenere che l'ordinamento sia più che giustificato a prevedere una forma detentiva differenziata e idonea ad interrompere la “comunicazione operativa tra il detenuto e l'associazione di appartenenza”<sup>20</sup>.

La legislazione penitenziaria applicata ai reati di mafia, pur avendo dismesso il carattere emergenziale, ha acquisito progressivamente il requisito di legislazione di settore che prevede necessariamente delle deviazioni rispetto alla disciplina ordinaria, come un riflesso delle peculiarità della fattispecie penale alla quale è destinata.

---

<sup>18</sup> Giovanni Falcone, *La mafia tra criminalità e cultura*, in “Meridiana”, 1989, n. 5, pp. 204-5.

<sup>19</sup> Antonino Pulvirenti, *op. cit.*, p. 335.

<sup>20</sup> Antonino Pulvirenti, *op. cit.*, p. 336.

### 3. L'intervento delle Corti pone dei limiti al carcere ostativo in circostanza di reati di mafia

Dobbiamo per contro constatare come nelle più recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte EDU parrebbe emergere poca convinzione della necessità di adottare interventi specifici di prevenzione che tengano conto delle peculiarità di un fenomeno criminale la cui solidità si basa su un vincolo che lega indissolubilmente i consociati ad un sistema di valori sui quali si cementificano dei rapporti inscindibili. Quel che rende “speciale” il legame tra il soggetto e l'associazione è proprio la presunzione di stabilità del vincolo, resa ancora più salda da un giuramento che, anche se non formalmente recitato, vincola l'affiliato alla fedeltà e al silenzio.

Gli interventi delle corti non andrebbero a mettere in discussione il regime detentivo nella sua quotidiana prassi applicativa. Non sono questioni come l'ora d'aria, la tutela della salute, i colloqui, la limitazione della ricezione dei libri e della corrispondenza, le restrizioni alla stampa o lo scambio di oggetti ad essere oggetto di intervento quanto, piuttosto, la mancata concessione di benefici penitenziari in assenza di collaborazione di giustizia. Di fatto, l'applicazione dell'ergastolo ostativo ai condannati per reati di mafia. Paradossalmente, si è colpito l'aspetto più delicato del regime differenziato che “risponde alle esigenze correlate con la particolare pericolosità qualificata dei detenuti che è appunto una pericolosità proiettata all'esterno delle mura carcerarie e caratterizzata dalla possibilità di continuare a comunicare con i vertici dei clan che si trovano in stato di libertà”<sup>21</sup>.

Con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del giugno 2019 (Viola c. Italia)<sup>22</sup> si è ritenuto il regime dell'ergastolo ostativo disciplinato dall'art. 4 bis della legge n. 354/1975, contrastante con l'art. 3 della Convenzione (CEDU), considerando “inumano e degradante” il divieto di accedere ai benefici penitenziari che la legge impone agli affiliati ad associazioni di stampo mafioso che rifiutino di collaborare con la giustizia. La norma oggetto di censura configura la collaborazione con la giustizia come elemento necessario per l'accesso ad un regime di esecuzione della pena più favorevole per il condannato. Di conseguenza, sarebbero stati esclusi dal godimento dei benefici penitenziari coloro i quali avessero rifiutato di collaborare senza che il proprio apporto potesse qualificarsi come inutile o inesigibile<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Riccardo De Vito, *Dentro la prigione della prigione*, in “Giurisprudenza penale Web”, 2020, p. 5.

<sup>22</sup> Marcello Viola C. Italia (N.2), Ric N. 77633/16, 13 giugno 2019.

<sup>23</sup> Si tratta di casi (previsti nelle decisioni 357/199 e 68/1995, poi inseriti nel comma 1 bis dell'art. 4 bis O.P.): “È “*impossibile*” una collaborazione quando i fatti o delle responsabilità la rendono tale. È “*irrelevante*” una

I Giudici di Strasburgo hanno evidenziato come la scelta del condannato di collaborare o meno con la giustizia possa non essere sempre libera e volontaria, ma piuttosto indotta dal timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari. Stando così le cose, in mancanza di collaborazione, la punizione inferta rimarrebbe immutabile e insuscettibile di controllo. Ed ancora, la Corte sottolinea come la assai frequente decisione di collaborare a meri fini utilitaristici al solo fine di ottenere i benefici penitenziari, non rifletterebbe una dissociazione dalla scelta criminale. Di conseguenza, se la scelta di collaborare dovesse essere condizionata da fattori esterni alla propria volontà e convincimento, cadrebbe l'equivalenza tra assenza di collaborazione e la presunzione di pericolosità sociale che è sempre stata alla base dell'art. 4 bis. Il cuore della pronuncia della Corte si riferisce alla necessità di valutare la personalità del condannato nel corso dell'esecuzione della pena e non cementificarlo al momento della commissione del reato. Si sostiene, pertanto, che la presunzione assoluta di pericolosità, così come prevista dall'ordinamento italiano, escluderebbe ogni valutazione del percorso di reinserimento del detenuto e degli eventuali progressi ottenuti dopo la condanna, svilendo del tutto la finalità educativa della pena.

Di conseguenza, la Corte EDU ha esortato lo Stato italiano a rivedere la legge sull'ordinamento penitenziario, consentendo al reo di dimostrare la propria dissociazione dall'ambiente mafioso con strumenti anche diversi dalla collaborazione con la giustizia.

Considerandolo in contrasto con il principio della dignità umana, elemento cardine di tutto il sistema di protezione dei diritti sul quale si fonda la Convenzione, la pronuncia della Corte EDU è intervenuta massicciamente condannando sostanzialmente l'attuale struttura dell'ergastolo ostativo. Tutta la dottrina e le associazioni che da anni lottano per l'abolizione della pena perpetua non riducibile hanno interpretato questa sentenza come un atto rivoluzionario, in grado di stravolgere la politica penitenziaria del nostro Paese.

Tale fervore non ha tenuto conto di come i rapporti tra l'ordinamento CEDU e quello italiano non prevedano che le norme della Convenzione trovino diretta applicazione nel nostro ordinamento, limitandosi a costituire un faro per orientare l'interprete nell'applicazione delle disposizioni nazionali. Solo in caso di contrasto insanabile, infatti, si potrebbe giungere alla declaratoria d'incostituzionalità della disciplina interna ad opera della Corte costituzionale, tenendo ben presente che i principi della nostra Carta fondamentale devono prevalere anche su quelli della CEDU, con buona pace dell'interpretazione offerta

---

collaborazione in ragione della limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna o dall'integrale accertamento".

dai Giudici di Strasburgo. Tuttavia, il 23 ottobre 2019 la Corte costituzionale, con sentenza n. 253, si è pronunciata rispetto ad una questione sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione alla posizione di un ergastolano ostativo per un reato aggravato dalla c.d. finalità mafiosa, richiedente un permesso premio<sup>24</sup>. Proprio su questa importante pronuncia, che sostanzialmente conferma i principi della pronuncia CEDU, soffermeremo la nostra attenzione.

#### **4. Con la sentenza 253/2019 della Corte costituzionale svanisce l'assolutezza della presunzione di pericolosità del mafioso detenuto non collaborante**

Con la pronuncia n. 253, la Corte costituzionale presieduta dal Consigliere Lattanzi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previsto, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A tale decisione la Corte è giunta accogliendo sostanzialmente i dubbi di costituzionalità sollevate dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (con ordinanza del 28 maggio 2019).

La questione riguarda il rigetto del reclamo emesso dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila proposto da un condannato in espiatione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, irrogatagli “per delitti di associazione mafiosa, omicidio, soppressione di cadavere, porto e detenzione di armi” eseguiti tra il 1996 e il 1998 “per agevolare l'attività di un'associazione mafiosa [...] per i quali è stata applicata l'aggravante dei motivi abietti, individuati nel fine di affermare l'egemonia e il prestigio della consorteria alla quale l'imputato era affiliato”.

---

<sup>24</sup> Cass. Sez. I, 20 ottobre 2018, n. 57913.

Le ragioni addotte dalla Corte di Cassazione riguardano elementi che, in larga parte, richiamano i principi contenuti nella pronuncia della corte EDU e possono essere sintetizzati nei seguenti assunti:

- La preclusione assoluta di concedere i benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia per le ipotesi di reato previste dagli artt. 416 bis e 416 ter si porrebbe in contrasto sia con la funzione rieducativa della pena, in quanto impedirebbe il raggiungimento delle finalità riabilitative costituzionalmente riconosciute al trattamento penitenziario, sia con il dettato dell'art. 3 CEDU che proibisce la sottoposizione alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti.
- La Corte mette in discussione il principio in base al quale la scelta collaborativa rappresenti l'unico criterio legale di valutazione del comportamento del detenuto, in quanto condotta necessaria ai fini dell'accertamento del "sicuro ravvedimento" del condannato.
- Per contro, si ritiene che la cessata pericolosità sociale di un soggetto e la conseguenza meritevolezza dell'invocato beneficio, debba potere essere vagliata al di là della mancata collaborazione. Si reputa, infatti, necessario un giudizio del detenuto individualizzato e costantemente aggiornato, nel pieno rispetto dei principi di umanizzazione e funzione rieducativa della pena. Di conseguenza, la collaborazione con la giustizia deve essere considerata, senza dubbio, un segnale eminente della rescissione del vincolo con il contesto criminale, ma non quello esclusivo. La scelta di collaborare, quindi, non viene ritenuta necessariamente sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario.
- La pericolosità del condannato, pertanto, dovrà essere vagliata dalla magistratura di sorveglianza mediante una valutazione "approfondita e globale" del percorso rieducativo svolto nel corso dell'esecuzione della pena e, verosimilmente, in un tempo ben lontano dalla commissione del reato. Si ritiene, quindi, necessario verificare "l'evoluzione personologica del condannato dai pur gravissimi fatti commessi" e non limitarsi a considerare unicamente la collaborazione come prova idonea a dimostrare, per *facta concludentia*, l'intervenuta rescissione dei collegamenti con l'associazione criminale.
- Ricorrendo al principio *nemo tenetur se detegere*, il diritto a mantenere il silenzio, che appartiene "al novero dei diritti inalienabili della persona umana", dovrebbe

essere opportunatamente valutato, in quanto potrebbe essere motivato da altri fattori estranei al percorso rieducativo, quali: “il rischio per la propri incolumità e per quella dei propri familiari”; “il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di persone legate da vincoli affettivi”; il “ripudio di una collaborazione di natura meramente utilitaristica”. La collaborazione si trasformerebbe così in un gravoso onere che non solo richiede la denuncia a carico di terzi, ma rischierebbe di determinare autoincriminazioni anche per fatti non ancora giudicati.

- La Corte costituzionale precisa altresì di pronunciarsi rispetto alla conformità del divieto di concessione ai detenuti non collaboranti del solo beneficio di cui all'art. 30-ter OP, non andando a modificare le condizioni restrittive del condannato. Pertanto, interviene solo sulla possibilità di concessione ai detenuti di un *permesso premio*, non di altri benefici.
- La Corte considera lo stesso permesso premio uno strumento essenziale per consentire al condannato di progredire “nel senso di responsabilità e nella capacità di gestirsi nella legalità”, permettendo al magistrato di sorveglianza di valutare i progressi trattamentali e la capacità di reinserirsi nel tessuto sociale. Inoltre, trattandosi di una concessione premiale per una finalità limitata e contingente, potrebbe sortire l'effetto di incentivare il detenuto a collaborare con l'istituzione carceraria, mostrando una sorta di “funzione pedagogico-propulsiva”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte costituzionale accoglie le questioni sollevate, ritenendo che non sia la presunzione della pericolosità del condannato, e quindi del mantenimento dei suoi contatti con la consorterìa, a risultare illegittima, ma è il suo carattere di assolutezza. Si considera quindi che solo una disciplina improntata sul carattere relativo possa risultare costituzionalmente legittima, compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena.

L'incostituzionalità dell'assolutezza della presunzione viene perciò ritenuta una pena afflittiva aggiuntiva a carico del detenuto non collaborante. Tale assolutezza impedirebbe l'apprezzamento del percorso carcerario del condannato, in violazione della funzione rieducativa della pena che deve poter essere vagliata da una specifica individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza, mediante un regime probatorio

rafforzato che dovrà estendersi oltre all'acquisizione di elementi che escludono la permanenza con la criminalità organizzata, andando altresì ad escludere il pericolo di un loro rispristino, tenuto conto delle circostanze ambientali e personali. La magistratura di sorveglianza potrà avvalersi anche di specifiche informazioni ricevute dalle autorità competenti come la dettagliata e motivata segnalazione del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore distrettuale. Nel caso in cui il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dovesse emettere parere negativo, sarà lo stesso detenuto a dover allegare elementi a favore ed elementi di prova a sostegno.

La Corte ha infine esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale a tutti i reati previsti dal primo comma dell'art. 4 bis o.p., al fine di non creare disparità di trattamento tra quei diversi fenomeni criminali compresi nell'articolo che ha progressivamente allargato i propri confini.

## **5. La richiesta di riformare l'art. 4 bis della legge 354/1974**

A pochi mesi dalla precedente pronuncia, nella quale si mettevano in discussione i principi fondanti l'ergastolo ostativo, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 si è nuovamente espressa ritenendo che il regime carcerario disciplinato dall'art. 4 bis ord. pen. sia in contrasto con il principio di rieducazione della pena (art. 27 Cost.), con quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU). Nello specifico, viene messa in discussione la preclusione assoluta a chi non abbia collaborato con la giustizia di accedere alla libertà condizionale, anche quando il ravvedimento è sicuro. Appare evidente come la Suprema Corte ritenga che il ravvedimento del mafioso possa essere desunto anche da elementi non necessariamente sfocianti in una collaborazione di giustizia e che il regime carcerario speciale riservato ai condannati per reati di mafia c.d. "irriducibili" debba sottostare ai principi che la carta costituzionale riserva alla carcerazione tradizionale, e quindi finalizzato alla rieducazione degli stessi.

La Corte ha ritenuto di rimandare l'accoglimento del ricorso ad un momento successivo, dando la possibilità al legislatore di intervenire in modo sistematico sulla normativa. I giudici hanno richiamato l'attenzione sulla peculiarità dei reati di mafia e sulla necessità di preservare il valore che in questi casi riveste la collaborazione con la giustizia.

Si è quindi rinviata la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative agli art. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), prima al 10 maggio 2022 e poi all'8 novembre 2022.

Con la legge 30 dicembre 2022, n. 199, il Parlamento è intervenuto modificando le norme sulle quali la Corte costituzionale si era pronunciata.

Il testo approvato prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi agli ergastolani che non collaborano purché:

- Dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e a quelle riguardanti il risarcimento pecuniario o dimostrino l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- Presentino elementi che possano escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o terroristica o la possibilità del ripristino di tali collegamenti. A tal fine, non si ritiene sufficiente la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo o la mera dichiarazione di dissociazione.

Verranno valutate le iniziative a favore delle vittime sottoforma risarcitoria o nell'ambito della giustizia riparativa.

Una volta scontati almeno due terzi della pena temporanea o almeno 30 anni di detenzione, il tribunale di sorveglianza collegiale potrà concedere la libertà condizionale, solo dopo avere acquisito parere positivo del pubblico ministero ed avere appreso informazioni dal carcere nel quale il detenuto è recluso. La decisione dovrà prendere in considerazione anche accertamenti riguardanti la famiglia, il reddito, il tenore di vita, le attività economiche svolte e la pendenza di misure di prevenzione patrimoniale o personale. Nel caso in cui dovessero emergere prove di contatti con le mafie, la prova contraria dovrà essere fornita dal detenuto. Sin qui, il testo approvato riprende quello elaborato dalla Commissione Giustizia. Ma il dato di novità riguarda la c.d. "pregiudiziale secca" che si riferisce all'introduzione della specifica in base alla quale i mafiosi ergastolani, prima di presentare istanza di liberazione condizionale o di altri benefici, dovranno presentare richiesta di revoca del carcere duro. Ne consegue che i benefici possono essere concessi al detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Il principio è lo stesso sostenuto da Piero Grasso nella sua proposta di legge presentata al Senato: "non si può dimostrare la rescissione dei

collegamenti con la criminalità organizzata in costanza di esecuzione del regime del 41bis, in quanto presupposto stesso del 41bis è che i collegamenti con la mafia esistano ancora.”

## **6. Il valore della collaborazione come dimostrazione della rescissione del legame mafioso**

Sin dalla loro approvazione, il regime dell’art. 41 bis, secondo comma, e la nuova formulazione dell’art. 4 bis sono stati analizzati in stretta connessione. Difatti, a seguito della vigenza del regime speciale si è determinato un effetto di incentivazione delle collaborazioni con la giustizia. D’altro canto, tale effetto era in perfetta sintonia con la “finalità di incentivazione contenuta nell’art.4 bis, laddove veniva posto uno sbarramento per l’accesso ai benefici penitenziari, superabile solo con l’acquisizione dello stato di collaboratore di giustizia”<sup>25</sup>.

La normativa in oggetto venne emanata con la consapevolezza che per dimostrare la scissione del legame con l’associazione il mafioso dovesse anzitutto violare uno dei principi identitari del sistema: quello del silenzio. A tal proposito, è opportuno rammentare come l’omertà venga espressamente indicata nella fattispecie criminale del 416 bis come risvolto naturale e consequenziale della carica intimidatoria autonoma. Per “omertà” può intendersi il rifiuto incondizionato ed assoluto a collaborare con gli organi dello Stato non solo per timore di vendette, ma anche per volontà di proteggere la consorceria alla quale si appartiene e per disconoscere ogni legittimazione allo Stato<sup>26</sup>.

Di fatto, il “cemento che lega tra loro gli associati, più che il timore e dalla soggezione, è costituito dalla comune adesione ad una specifica subcultura”<sup>27</sup>. L’omertà subculturale può anche manifestarsi come “omertà attiva” che non rappresenta certamente una condizione subita quanto piuttosto la condivisione di valori tradizionali che vengono riaffermati mediante un “comportamento omertoso consapevolmente assunto, in un contesto da cui emerge una valorizzazione esasperata del gruppo mafioso, ed un sostanziale disprezzo, per converso, nei confronti della pubblica autorità”<sup>28</sup>.

Il silenzio omertoso rappresenta un fatto di relazione fra il soggetto e le istituzioni, mentre

---

<sup>25</sup> Sebastiano Ardita, *op. cit.*, p. 18.

<sup>26</sup> Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 153.

<sup>27</sup> Giovanni Fiandaca, *Commento all’art. 8 legge 13 settembre 1982 n. 646*, in “Legislazione Penale”, 1983, p. 260.

<sup>28</sup> Giuliano Turone, *op. cit.*, p. 161.

la rottura del silenzio appartiene alla dimensione drammatica della frattura più profonda che porta il soggetto a transitare da un'identità all'altra<sup>29</sup>. Nell'universo culturale mafioso la collaborazione con la giustizia rappresenta l'unica vera dimostrazione che l'affiliato ha rescisso i suoi legami con l'organizzazione. Non si tratta di una semplice volontà di "emenda del condannato", ma assume un valore profondo nel senso che, valutando il processo di attaccamento come sopra descritto, collaborare significa "tranciare di netto un cordone ombelicale che fino a quel momento ha garantito un'identità forte e robusta ancorché dogmatica e ripetitiva"<sup>30</sup>.

La preclusione di accedere ai benefici penitenziari in realtà non è oggettivamente assoluta, ma è condizionata alla volontà del detenuto. Di conseguenza, si tratta di una preclusione che non discende automaticamente dall'art. 4 bis, ma dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nella condizione di farlo<sup>31</sup>. Tale decisione rappresenta il mantenimento di un sistema di valori, il rispetto di quell'organizzazione mentale di quella vita, "l'universo mondo" che viene denominato il "sentire mafioso".

Non collaborare conferma l'adesione ad un credo irrinunciabile. Il boss in carcere continua ad esercitare il potere carismatico criminale ed il rifiuto di collaborare con la giustizia lo rende un modello positivo per il suo ambiente. Non si tratta di punire la mancata collaborazione, ma di incentivare la collaborazione. Anche questo può rappresentare uno degli effetti del regime penitenziario differenziato. Di fatto, a seguito della vigenza delle norme sul regime speciale si determinò un effetto di sollecitazione delle collaborazioni.

Molti studi realizzati analizzando l'universo dei collaboratori di giustizia hanno dimostrato come anche la scelta utilitaristica di trarre benefici concreti sia frutto di una elaborazione molto complessa e non può certamente essere considerata come atto che contrasta un percorso di rieducazione, come invece viene affermato nella sentenza 253/19 della Corte costituzionale. La valutazione di collaborare al fine di beneficiare di opportunità e di convenienza ha comunque insita la consapevolezza che "fuoriuscire dal mondo mafioso vuol dire affidarsi totalmente alla capacità di protezione dello Stato: quello che prima rappresentava il nemico da fronteggiare diventa l'amico con cui cooperare e nelle sue mani

---

<sup>29</sup> Franco Di Maria, *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Girolamo Lo Verso, (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2012, p. 45.

<sup>30</sup> Girolamo Lo Verso, (a cura di), *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamento*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 44.

<sup>31</sup> Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2003, n. 135.

gli ex mafiosi mettono il proprio futuro e quello dei propri figli”<sup>32</sup>.

In molti casi, è proprio l’esperienza del carcere che porta il detenuto verso la collaborazione, perché è proprio durante i momenti di isolamento che si vivono forti emozioni e si può giungere al ripensamento delle proprie scelte di vita: “Per la prima volta, individui permeati dall’ideologia mafiosa si trovano di fronte alle proprie responsabilità, senza poterle scaricare su altri e senza potersi più raccontare bugie consolatorie”<sup>33</sup>.

Il regime speciale, con le sue lunghissime giornate di isolamento totale, ha spesso portato a sviluppare un’introspezione sul senso delle proprie scelte di vita. Di fatto, solo con la collaborazione si attesta una nitida presa di distanza dal mondo criminale. In mancanza di questa, i boss continueranno ad essere capi rispettati ai quali si deve obbedienza, andando così a rafforzare quel “capitale sociale” che raffigura la forza di un sistema criminale che per essere scardinato necessita di misure straordinarie e particolarmente adatte ad intervenire su di una struttura fondamentalista e paranoica. I boss sono equiparabili a figure mitologiche invincibili ed il regime dell’isolamento, mettendoli a confronto con la solitudine, ha provocato il crollo della loro onnipotenza. La collaborazione determina uno sradicamento proprio perché la mafia è una radice, una “mala pianta” che va recisa. Anche in assenza di un ravvedimento profondo, la scelta di fornire informazioni rilevanti per svelare responsabilità di crimini passati o a prevenire la commissione di delitti, comporta l’indebolimento della struttura che viene fiaccata anche dalla presa di distanza pubblica ed inequivocabile di un consociato.

Ritenere che il permesso premio possa rappresentare un’occasione perché il detenuto affiliato possa avviare un percorso di socializzazione significa sottovalutare la natura del rapporto che lega il soggetto all’associazione. Dal momento dell’affiliazione, un uomo non avrà più né sentimenti né volontà propri e sarà tenuto ad un’obbedienza incondizionata agli ordini della “famiglia”. Non si tratta di un’associazione che segue regole esteriori, ma di una consociazione che condivide un codice che va protetto anche con la propria vita. Il permesso premio per il non collaborante, e quindi per chi non ha formalmente preso distanza dall’associazione, potrebbe rappresentare un’occasione di rientrare nelle dinamiche comunicative che, come abbiamo già spiegato, non necessitano di comunicazione verbale.

---

<sup>32</sup> Francesco Silvestri, *Un’analisi qualitativa del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, in *Dalla Mafia allo Stato*, AA.VV., Gruppo Abele, Torino, 2005, p. 217

<sup>33</sup> *Ibidem*.

Per essere certi che il soggetto ne abbia preso distanza bisogna pretendere la rottura convinta del giuramento criminale.

Altro elemento che ci fornisce il dato esperienziale riguarda l'atteggiamento dell'affiliato detenuto. È notorio come il mafioso, tradizionalmente, vesta gli abiti del detenuto modello. Basare la sua "redenzione" sulla valutazione del percorso trattamentale potrebbe essere del tutto fuorviante. Il magistrato di sorveglianza incaricato dovrebbe vagliare l'animo del detenuto, assumendo un incarico estremamente delicato sulla base di "elementi" non meglio definiti, che lo esporrebbe facilmente a ritorsioni. Il passaggio dalla assolutezza della preclusione alla relatività è demandato ad un magistrato che dovrà valutare caso per caso se i boss detenuti siano ancora pericolosi, soprattutto quando, nonostante la detenzione, non si siano mai distaccati dall'organizzazione, mantenendo quel "silenzio" che rappresenta un potentissimo collante per mantenere saldi i legami associativi.

È necessario ribadire come solo attraverso la collaborazione l'affiliato possa dimostrare di avere effettuato un percorso, più o meno intimo ed interiore, di distacco dal sistema criminale e culturale dal quale proveniva. Solo questo può essere un chiaro segnale di avvio di un percorso di rieducazione che potrà poi essere implementato e sostenuto con una serie di progetti atti a ricollocare il soggetto in una dimensione sociale ben diversa da quella di provenienza.

Inoltre, non va dimenticato che il collaboratore, con le sue dichiarazioni, non si limita a descrivere episodi o fatti ma "descrive una *societas* con le sue strutture fondanti, le sue gerarchie di valori, i suoi meccanismi di autoconservazione"<sup>34</sup>. Attraverso le sue narrazioni aumenta anche la conoscenza di un fenomeno, giungendo a comprendere le dinamiche criminali che sottendono alla commissione di tanti delitti.

L'affievolimento del regime carcerario mediante la concessione dei premi a prescindere dalla collaborazione potrebbe determinare un primo indebolimento di uno strumento di lotta alla criminalità organizzata che ha già ampiamente dimostrato la sua efficacia. Nella maggioranza dei casi è il calcolo utilitaristico di avvantaggiarsi dei benefici connessi alla collaborazione ad indurre il mafioso a fornire informazioni rilevanti. Si tratta di una valutazione costi/benefici. Se i costi venissero ridotti e il carcere ostativo depotenziato, al mafioso non converrebbe collaborare. Alla luce di ciò, va pertanto scongiurato il pericolo di

---

<sup>34</sup> Giovanna Montanaro, *Il pentimento fra etica e norma*, in *Dalla Mafia allo Stato*, cit., p. 22

innescare un cortocircuito che determinerebbe la fine di uno strumento antimafia tutt'oggi incisivo<sup>35</sup>.

## **Bibliografia**

Ardita Sebastiano, *Il regime carcerario differenziato ex art. 41-bis O.P.* in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Bartolomeo Romano, Giovanni Tinebra, (a cura di), Giuffrè Ed., Milano, 2013.

Ardita Sebastiano, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.  
Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2003.

De Vito Riccardo, *Dentro la prigione della prigione*, in “Giurisprudenza penale Web”, 2020.

Di Lorenzo Silvia, *La grande madre mafia. Psicoanalisi del potere mafioso*, Pratiche Editrice, Parma, 1996.

Di Maria Franco, *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Girolamo Lo Verso, (a cura di), Franco Angeli, Milano.

Falcone Giovanni, *La mafia tra criminalità e cultura*, in “Meridiana”, 1989, n. 5.

Falcone Giovanni, Padovani Marcelle, *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, Milano, 1991.

Fiandaca Giovanni, *Commento all'art. 8 legge 13 settembre 1982 n. 646*, in “Legislazione Penale”, 1983.

Gallina Arianna, *Il 41 bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale*, in [www.questionegegiustizia.it](http://www.questionegegiustizia.it), 24 marzo 2021.

Gambetta Diego, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992.

---

<sup>35</sup> Basti pensare alla collaborazione dei mafiosi nei processi al Nord che ha dato la possibilità di aprire nuovi procedimenti e svelare misteri da tempo archiviati. Ci si riferisce alle testimonianze dei collaboratori nel corso del processo Aemilia che ha permesso agli inquirenti di effettuare indagini che hanno portato ad aprire processi su delitti compiuti nel 1992 per i quali non si era riusciti a ricostruire gli antefatti, mentre pare si trattasse di lotte tra clan per il dominio sul territorio reggiano.

Lo Verso Girolamo (a cura di), *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamento*, Franco Angeli, Milano, 2012.

Lo Verso Girolamo, Lo Coco Gianluca (a cura di), *La Psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2005.

Montanaro Giovanna., *Il pentimento fra etica e norma*, in *Dalla Mafia allo Stato*, AA.VV., Gruppo Abele, Torino, 2005.

Padovani Marcelle, *Les dernière années de la mafia*, Gallimard, Parigi, 1987.

Pulvirenti Antonino, *Una visione d'insieme della normativa penitenziaria in tema di criminalità organizzata: dalla legislazione di emergenza alla legislazione di settore*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Bartolomeo Romano, Giovanni Tinebra, (a cura di), Giuffrè Ed., Milano, 2013.

Romice Sergio, *Brevi note sull'art. 41 bis o.p.*, in "Giurisprudenza penale Web", 2017, fascicolo 12.

Silvestri, Francesco, *Un'analisi qualitativa del fenomeno* in *Dalla Mafia allo Stato*, AA.VV., Gruppo Abele, Torino, 2005.

Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, II ed., Giuffrè, Milano, 2008.

### **Riferimenti giurisprudenziali**

Cass. Pen. Sez VI, 5 maggio 2009, n. 24469.

Cass. Sez. I, 20 ottobre 2018, n. 57913.

Marcello Viola C. Italia (N.2), Ric N. 77633/16, 13 giugno 2019.